

Corte giust., Sez. VII, 5 giugno 2019, c. 38/17

Nei contratti con i consumatori è necessario che una clausola che comporta un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti contrattuali a danno del consumatore sia redatta in modo chiaro e comprensibile per un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto.

Corte giust., Sez. VIII, 20 settembre 2018, c. 448/17

La direttiva 93/13/Cee deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che, pur consentendo, nella fase dell'emanazione di un'ingiunzione di pagamento nei confronti di un consumatore, il controllo del carattere vessatorio delle clausole incluse in un contratto concluso tra un professionista e tale consumatore, da un lato, affida a un funzionario amministrativo di un'autorità giurisdizionale, privo dello *status* di magistrato, la competenza a emettere tale ingiunzione di pagamento e, dall'altro, prevede un termine di quindici giorni per l'opposizione e prescrive che quest'ultima sia motivata nel merito, nel caso in cui un siffatto controllo d'ufficio non sia previsto nella fase dell'esecuzione di detta ingiunzione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

Corte giust., Grande Sezione, 21 dicembre 2016, n. 154

Secondo la Corte di Giustizia l'art. 6, par. 1, della direttiva 93/13/Cee, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso la giurisprudenza nazionale non può limitare nel tempo gli effetti restitutori legati alla dichiarazione giudiziale del carattere abusivo, ai sensi dell'art. 3, par. 1, della stessa direttiva, di una clausola contenuta in un contratto stipulato fra un consumatore e un professionista, alle sole somme indebitamente versate in applicazione di una siffatta clausola successivamente alla pronuncia della decisione che ha accertato giudizialmente tale carattere abusivo. In particolare, le clausole contestate prevedevano che, anche se il tasso d'interesse fosse divenuto inferiore ad una certa soglia (c.dd. tasso minimo) definita dal contratto, il consumatore avrebbe dovuto continuare a pagare interessi almeno equivalenti a tale soglia senza poter beneficiare di un tasso inferiore. Tali clausole furono definite dalla Suprema Corte spagnola con una importante decisione del 2013 come abusive sulla base del fatto che il consumatore non era stato adeguatamente informato sulle loro conseguenze, ritenendo però lo Stato spagnolo che la loro nullità valesse solo pro futuro. La Corte di giustizia ribadisce, invece, di essere l'unica a poter porre limiti all'interpretazione di una norma comunitaria, vista l'esigenza fondamentale dell'applicazione uniforme e generale del diritto dell'Unione europea e che le condizioni stabilite dalle leggi interne degli Stati membri non possono in alcun modo pregiudicare la tutela dei consumatori come nella fattispecie.

Corte giust., 23 aprile 2015, Sez. III, c. 96/14

L'art. 4, par. 2, della direttiva 93/13/Cee del Consiglio del 5 aprile 1993, deve essere interpretato nel senso che le clausole che riguardano l'oggetto principale di un contratto di assicurazione possono essere considerate redatte in modo chiaro e comprensibile se non soltanto intelleggibili grammaticalmente per il consumatore, ma se espongono altresì in modo trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di assicurazione tenuto conto dell'insieme contrattuale nel quale si inseriscono, in modo che il consumatore sia posto in grado di valutare, sul fondamento di criteri precisi ed intelleggibili le conseguenze che gliene derivano. In caso contrario, è allora possibile, per il Tribunale nazionale riscontrare l'eventuale carattere abusivo di cui trattasi.

Corte giust., 21 gennaio 2015, Sez. I, c. 482/13, c. 484/13, c. 485/13, c. 487/13

Il disposto di cui all'art. 6 della direttiva 93/13/Cee del Consiglio del 5 aprile 1993, introduce il principio secondo cui il contratto contenente una clausola vessatoria rimane vincolante nella sua

restante parte, nonostante la nullità della singola clausola, essendo esclusa qualsiasi sostituzione automatica delle clausole nulle con norme legislative di tipo dispositivo o qualsiasi etero correzione del regolamento negoziale. In linea di principio, il contratto deve sussistere, infatti, senz'altra modifica che non sia quella risultante dalla soppressione delle clausole abusive, purché, conformemente alle norme di diritto interno, una simile sopravvivenza del contratto sia giuridicamente possibile. Normative nazionali che permettessero l'integrazione del contratto sarebbero in contrasto con il dato normativo della direttiva e vanificherebbero la realizzazione dell'obiettivo di lungo termine di cui all'art. 7 della medesima, ossia dissuadere l'inserimento di clausole abusive nei contratti B2C nelle politiche di mercato dei professionisti. Solo la mera caducazione della clausola è in grado di riequilibrare la situazione di inferiorità in cui versa il consumatore rispetto al professionista. Residua un solo caso in cui detta regola generale subisce una deroga: ove il contratto concluso tra consumatore e professionista non possa sussistere dopo l'eliminazione della clausola abusiva, con conseguente grave pregiudizio del consumatore, pertanto sarebbe compatibile con il diritto dell'Unione una regola di diritto nazionale che permetta al giudice di ovviare alla nullità della suddetta clausola sostituendo a quest'ultima una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva.

Corte giust., 17 luglio 2014, Sez. I, c. 169/14

L'art. 7, par. 1, della direttiva 93/13/Cee del Consiglio, avente ad oggetto le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, letto in combinato disposto con l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad un sistema di procedure esecutive nelle quali si prevede la mancata possibilità di sospensione per il giudice di merito, che al massimo può disporre un risarcimento del danno sofferto dal consumatore, il quale, essendo debitore esecutato non può proporre appello avverso la decisione che rigetta la sua opposizione contro detta esecuzione. Ed infatti il professionista, creditore esecutante, ha la facoltà di agire avverso la decisione che dispone la conclusione della procedura o dichiara inapplicabile una clausola abusiva.

Corte giust., (ord.) 16 novembre 2010, Sez. VIII, c. 76/10

Il sistema di tutela istituito dalla direttiva 93/13/Cee, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, si fonda sull'idea che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere nelle trattative che il grado di informazione, che lo induce ad aderire alle condizioni predisposte dal professionista senza poter incidere sul contenuto delle stesse. Relativamente ad una siffatta situazione di inferiorità, l'art. 6, n. 1, della direttiva citata prevede che le clausole abusive non vincolino i consumatori. Si tratta di una norma imperativa che mira a ristabilire l'uguaglianza delle parti stesse, sostituendo all'equilibrio formale che il contratto determina fra i diritti e gli obblighi delle parti un equilibrio reale. La Corte, ribadendo quanto più volte sottolineato, ritiene che la disuguaglianza tra il consumatore e il professionista possa essere riequilibrata solo grazie a un intervento positivo da parte di soggetti estranei al rapporto contrattuale. Pertanto, il giudice nazionale, che decide su una domanda di esecuzione forzata di un lodo arbitrale avente forza di giudicato, pronunciato in assenza del consumatore, ove disponga a tal fine delle informazioni necessarie riguardo alla situazione giuridica e fattuale, deve valutare d'ufficio il carattere sproporzionato di una penalità contenuta nel contratto relativo al credito concluso dal finanziatore con il consumatore, qualora in forza delle disposizioni processuali nazionali sia possibile effettuare una valutazione del genere nell'ambito di procedimenti analoghi basati sul diritto nazionale.

Corte giust., 3 giugno 2010, Sez. I, c. 484/08

L'art. 4, n. 2, della direttiva 93/13/Cee del Consiglio 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, nello stabilire che il giudizio di vessatorietà non può riguardare le clausole concernenti la definizione dell'oggetto principale del contratto, né la perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall'altro, a condizione che tali clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile, non può essere interpretata quale norma imperativa assolutamente inderogabile. Avendo la direttiva in questione lo scopo di assicurare un'armonizzazione minima in materia, l'art. 8 della stessa stabilisce, infatti, che gli Stati membri possono adottare o mantenere, nel settore disciplinato dalla direttiva, disposizioni più severe, per garantire un livello di protezione più elevato per il consumatore. Ciò posto, non può considerarsi in contrasto con le suddette disposizioni comunitarie una normativa come quella spagnola (legge generale n. 26/1984 per la protezione dei consumatori e degli utenti) che, non avendo trasposto il suddetto art. 4, n. 2 della direttiva, subordina i contratti dei consumatori ad un giudizio di vessatorietà integrale esteso anche alle clausole contrattuali vertenti sulla definizione dell'oggetto principale del contratto come la clausola di arrotondamento per eccesso del tasso d'interesse inserita nei contratti di mutuo bancario a tasso variabile per l'acquisto di immobili ad uso abitativo.

Corte giust., 6 ottobre 2009, Sez. I, c. 40/08

La direttiva 93/13 deve essere interpretata nel senso che un giudice nazionale investito di una domanda per l'esecuzione forzata di un lodo arbitrale che ha acquisito autorità di cosa giudicata, emesso, però, in assenza del consumatore, è tenuto a valutare d'ufficio il carattere abusivo della clausola compromissoria contenuta nel contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, qualora, secondo le norme processuali nazionali, egli possa procedere a tale valutazione nell'ambito di giudizi analoghi di natura interna. In tal caso, incombe a detto giudice di adottare i provvedimenti necessari affinché il consumatore non sia vincolato da detta clausola vessatoria.

Corte giust., 4 giugno 2009, Sez. IV, c. 243/08

L'art. 6, n. 1, della direttiva 93/13/Cee, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che una clausola contrattuale abusiva non vincola il consumatore anche se quest'ultimo non ha impugnato utilmente siffatta clausola. Il giudice nazionale deve esaminare d'ufficio la natura abusiva di una clausola contrattuale a partire dal momento in cui dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine. Se esso considera abusiva una siffatta clausola, non la applica, tranne nel caso in cui il consumatore vi si opponga. Spetta al giudice nazionale stabilire se una clausola contrattuale, possa essere considerata abusiva ai sensi dell'art. 3, n. 1, della direttiva 93/13/Cee. A tal fine, il giudice nazionale deve tener conto del fatto che può essere considerata abusiva una clausola contenuta in un contratto concluso tra un consumatore e un professionista, la quale sia stata introdotta senza essere stata oggetto di negoziazione individuale e sia volta ad attribuire la competenza giurisdizionale esclusiva al tribunale della circoscrizione in cui si trova la sede del professionista.